

Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, **BELLE ARTI E PAESAGGIO** Servizio V

Prob. n. vedi intestazione digitale

Class 34.19.04/fasc. ABAP 549

Allegati://

vedi intestazione digitale

MH' Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale cress@pec.minambiente.it

. Alla

Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio V.I.A. e V.Inc.A.

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

sgetto:

(ID VIP: 4046) CERIGNOLA (FG): Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 79,8 mW, sito nel comune di Cerignola (FG) e relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA.

Proponente: Veneta Energia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

8 p.o.

All

Ufficio di Gabinetto dell'On, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare segreteria.capogab@pec.minambiente.it

M Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione tecnica di verifica ambientale VIA-VAS ctva@pec.minambiente.it



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali,it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale"; VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\_tecniche\_va\_03122013.pdf);

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che la Veneta Energia S.r.l., con nota del 19/04/2018 acquisita con nota prot. n. 9247/DVA del 19/04/2018 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, successivamente perfezionata con nota n.11856/DVA DEL 22/05/2018 inoltrata a seguito della richiesta di perfezionamento degli atti richiesta dal MATTM con nota DVA.RU N. 10759 del 09/05/2018,





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Parco eolico Cerignola Veneta Sud nel Comune di Cerignola", costituito da 19 aerogeneratori della potenza complessiva di 79,8 mW, nel territorio comunale di Cerignola (FG) e dalle opere connesse;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 12545 del 30/05/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla Veneta Energia S.r.l., ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 16177 del 13/06/2018, in cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, con nota prot. n.8484 del 01/08/2018, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 22854 del 31/08/2018, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla Società Veneta Energia S.r.l., taluni approfondimenti e integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

<1. L'area di analisi degli impatti generati dall'intervento (costituita da aerogeneratori dell'altezza complessiva di 182 m.) sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico), non potrà essere inferiore all'ambito distanziale previsto dalle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida, calcolato dall'altezza massima degli aerogeneratori, data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio delle pale eoliche. Si richiede tale integrazione poiché l'elaborato 3c che viene citato nella Relazione paesaggistica a pag. 105, non è stato rintracciato all'interno della documentazione progettuale. Tale cartografia che rappresenta, nell'ambito distanziale pari a 9 chilometri da ciascun aerogeneratore, il patrimonio culturale di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché gli ulteriori contesti, comprensivi delle segnalazioni archeologiche e architettoniche presenti in detta area vasta, come riportati nelle cartografie del PPTR, dovrà essere accompagnata da significative fotosimulazioni finalizzate a verificare gli impatti dell'intervento su detto patrimonio;</p>

2) Si prende atto che nell'analisi degli impatti cumulativi predisposta dalla Società Veneta Energia S.r.l. si è tenuto conto dell'ambito distanziale come definito dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti". Considerato comunque che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.>:

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 26655 del 26/11/18, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, unitamente a quella formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota DVA/25864 del 16/11/2018, invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa entro 30 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che con nota del 21/12/2018 acquisita al prot. 29183/DVA del 21/12/2018 la Veneta Energia S.r.l., ha chiesto una proroga di 60 giorni per la consegna della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. DVA.R.U. 425 del 09/01/2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica di poter assentire alla richiesta della società proponente spostando il termine per la consegna di documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto al 25/02/2019.

CONSIDERATO che la Società Veneta Energia S.r.l. con nota allegata prot. n. 4 del 25/02/2019, acquisita con prot. DVA/4977 del 27/02/2019, ha trasmesso le integrazioni, richieste con nota DVA/26655 del 26/11/2018, a fronte di analoga richiesta di codesta Commissione prot. CTVA/4024 del 16/11/2018, pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata, al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1768/3130?Testo=&RaggruppamentoID=132#form-cercaDocumentazione; CONSIDERATO che in data 07/03/2019 con prot. DVA RU 5859 è stato pubblicato il nuovo Avviso al pubblico sul sito sopra richiamato, a seguito della presentazione delle integrazioni da parte della Veneta Energia S.r.l;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 9229 del 28/03/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società Veneta Energia S.r.l e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 15522 del 05/06/2019 (rettificata con nota prot. n. 10229 del 03/12/2018), ha espresso il seguente parere endoprocedimentale), che di seguito si riporta integralmente:

<In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 28.03.2019 prot. 9229-P, acquisita in atti in data 29.03.2019 prot. 2528 e successiva nota di sollecito del 07.05.2019 prot. 12814-P acquisita in data 07.05.2019 prot. 3803, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.</p>

#### Descrizione dell'intervento

Con riferimento al progetto presentato e consultabile sul Portale https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1768/3130, si rappresenta quanto segue:

l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

In. 19 aerogeneratori di altezza totale di oltre 182 metri (VS01- VS02- VS03- VS04- VS05- VS06- VS07- VS08- VS09- VS10- VS11- VS12 - VS13 - VS14 - VS15 - VS16 - VS17 - VS18 - VS19) e della potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva di 79,80 MW;

Ila realizzazione della viabilità per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti;

lcirca 35 Km linea di vettoriamento a MT in cavo interrato alla cabina di consegna ed alla sottostazione. luna cabina di raccolta all'interno del parco eolico, ubicata nel territorio comunale di Cerignola in località Pozzo Terraneo (Foglio n. 12 P. 33 del Catasto Terreni);

lla sottostazione elettrica di connessione alla RTN, ubicata nel territorio di Cerignola.

#### Descrizione geografico-paesaggistica dell'area d'intervento

Detto impianto si colloca nel paesaggio rurale delle Marane di Ascoli Satriano e del Mosaico di Cerignola, nel territorio tra il fiume Ofanto e il Carapelle, attorno al centro di Cerignola. Le colture prevalenti sono la vite e l'olivo a cui si alternano sporadici frutteti e campi a seminativo.

Il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimenta progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico. I punti di riferimento visivi e i fondali mutano: lasciato alle spalle l'altopiano del Gargano si intravedono a sud i rialti delle Murge e, sugli estesi orizzonti di viti e olivi, spicca la cupola di Cerignola. Inoltre l'area è caratterizzata da una rete di masserie ed importanti siti di interesse archeologico.

L'impianto eolico interessa un'area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 91, SP 88, SP 95, SP 95bis, SS529) da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio del tavoliere centrale A poca distanza dall'area dell'impianto scorrono le acque pubbliche Marana Castello e Torrente Marana di Fontanafigura.

Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele.

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare:

- parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Marana Castello";
- parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Marana di Fontanafigura";
- il cavidotto interrato interessa un'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominato "Regio Tratturello Candela Montegentile";
- il cavidotto interrato relativo alla wind farm VS 14-19 interessa un'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominato "Regio Tratturello Candela Montegentile";
- il cavidotto interrato interessa aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominato "Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino".

Inoltre, gli aerogeneratori sono localizzati in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004. Nello specifico:

- λ l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 3,7 km circa dal centro abitato di Cerignola;
- $\lambda$  il parco eolico risulta traguardabile dalla strada ad alta fruizione Autostrada Napoli Canosa di Puglia A16/E842:
  - λ l'impianto eolico è inserito in un'area nel cui bacino di visibilità di 10 km si rilevano numerosi impianti eolici già realizzati e/o autorizzati.

Descrizione archeologica dell'area d'intervento





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili con una particolare densità di frequentazione al Neolitico, ed attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio l'aerogeneratore VS01 è posto a breve distanza dai siti nn. 85 e 110 noti in bibliografia e riferibili a villaggi neolitici rispettivamente in loc. Mass. Torricelli e Mass. La Vedova e da un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana; l'aerogeneratore VS02 è posto a breve distanza dal villaggio neolitico e all'insediamento daunio in loc. Mass. S. Giro, recentemente individuato nell'ambito di attività di indagine territoriale condotta da questo Ufficio, dai siti nn. 118 e 119 noti in bibliografia e riferibili a villaggi neolitici entrambi in loc. San Giovanni in Fonte, ed alle relative anomalie da foto interpretazione nn. 20 e 22 riferibili a fossati di presumibile età neolitica, e all'area di dispersione di materiali archeologici UT5 riferibile ad un insediamento di età medievale (XII - XIV sec. a.C.); anche l'aerogeneratore VS03 è posto a breve distanza dai siti nn. 118 e 119 noti in bibliografia e riferibili a villaggi neolitici entrambi in loc. San Giovanni in Fonte, ed alle relative anomalie da foto interpretazione nn. 20 e 22 riferibili a fossati di presumibile età neolitica, e all'area di dispersione di materiali archeologici UT5 riferibile ad un insediamento di età medievale (XII – XIV sec. a.C.); l'aerogeneratore VS04 presenta una interferenza diretta con l'area di dispersione di materiali archeologici UT7 riferibile ad un insediamento rustico di età tardo romana ed è contiguo all'area con anomalie da foto interpretazione n. 18 riferibile ad una struttura di presumibile interesse archeologico; l'aerogeneratore VS05 presenta una interferenza diretta con l'area di dispersione di materiali archeologici UT6 riferibile ad un insediamento rurale di età romana; l'aerogeneratore VS07 è contiguo al sito n. 32 noto in bibliografia e riferibile al villaggio neolitico in loc. Tre Titoli.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VS01-VS07 presenta tre dirette interferenze con i siti nn. 85, 111 e 112 noti in bibliografia e riferibili ai villaggi neolitici in loc. Mass. Torricelli e Mass. Tozzi, è contiguo all'area con anomalie da foto interpretazione n. 18 riferibile ad una struttura di presumibile interesse archeologico, presenta interferenze dirette con un tratto di viabilità antica di età romana noto in letteratura e da foto interpretazione, con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana, nonché, già citata, con la rete tratturale vincolata con DM 22/12/1983 (Regio Tratturello Stornara – Montemilone).

L'aerogeneratore VS08 e il relativo cavidotto di interconnessione presenta una interferenza diretta con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana ed è contiguo al sito n. 55 riferibile al villaggio neolitico noto in bibliografia in loc. I Pavoni VI; anche l'aerogeneratore VS11 presenta una interferenza diretta con la stessa estesa area con tracce di centuriazione di età romana, ed alle relative anomalie da foto interpretazione nn. 32 e 33, ed è contiguo ai siti n. 54 e 56 riferibili ai villaggi neolitici noto in bibliografia in loc. I Pavoni IV e I Pavoni V e ad un tratto di viabilità antica di età romana noto in letteratura e da foto interpretazione; l'aerogeneratore VS12 è contiguo all'anomalia da foto interpretazione nn. 34 riferibile ad un fossato di presumibile età neolitica; l'aerogeneratore VS13 è contiguo all'anomalia da foto interpretazione nn. 35 riferibile ad un fossato di presumibile età neolitica; l'aerogeneratore VS09 presenta un'interferenza diretta con la stessa estesa area con tracce di centuriazione di età romana; l'aerogeneratore VS10 è contiguo al sito n. 57 riferibile al villaggio neolitico noto in bibliografia in loc. Mass. Coccia I.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VS08-VS13 presenta due interferenze dirette con tratti di viabilità antica di età romana noti in letteratura e da foto interpretazione, nonché con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana.





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

L'aerogeneratore VS14 è contiguo al sito n. 63 riferibile al villaggio neolitico noto in bibliografia in loc. Cafora Lupi I; l'aerogeneratore VS16 è contiguo al sito n. 96 riferibile all'abitato di età romana di Fontanafigura; l'aerogeneratore VS17 è contiguo al sito n. 82 indiziato da tracce da foto interpretazione e alla relativa anomalia n. 41; anche gli aerogeneratori 18 e 19 sono contigui ad una estesa area con tracce archeologiche derivanti da foto interpretazione.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VS14-VS19 presenta tre interferenze dirette con strutture riferibili presumibilmente a fossati di età neolitica, nonché, già citata, con la rete tratturale vincolata con DM 22/12/1983 (Regio Tratturello Candela - Montegentile).

Il cavidotto esterno di connessione dell'intero parco presenta cinque interferenze dirette con tratti di viabilità antica di età romana noti in letteratura e da foto interpretazione, nonché con le aree di dispersione di materiali archeologici rispettivamente UT4, riferibile ad un insediamento rurale di età romana/tardo antica, UT8-9, riferibili ad un insediamento rurale di età tardo antica (III-VIII sec. d.C.), UT 10, riferibile ad una fattoria di età repubblicana (IV-III sec. a.C.), nonché UT11, riferibile ad un insediamento rustico di età romana/tardo antica, nonché alle già citate interferenze con la rete tratturale vincolata con DM 22/12/1983 (Tratturello Salpitello di Tronti Trinitapoli, Tratturo Foggia – Ofanto, Tratturello Cerignola Ponte di Bovino).

Conformità con le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale approvato (PPTR)

Considerato che con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR), si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'impianto eolico è localizzato in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica:

- •il parco eolico risulterebbe traguardabile da una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade Panoramiche", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA, nello specifico SP 91 (in corrispondenza del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto Art. 142 "F" Codice dei Beni);
- il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. M Tratturi" denominati "Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano", "Tratturello Cerignola Ponte di Bovino", "Tratturo Foggia Ofanto" e "Tratturello Stornara Montemilone":
  - l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acque pubbliche", denominate, "Marana Castello", "Torrente Marana di Fontanafigura", "Torrente Marana Capaciotti" e "Fiume Ofanto":
- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di un'area tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. B "Aree Contermini ai Laghi", denominata "Lago Capaciotti";
- il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Marana di Fontanafigura", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- il tracciato del cavidotto di connessione interessa l'area di rispetto di una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", nello specifico "siti storico culturali" denominata "Masseria Posta Belmantello", per la quale il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 82 delle NT;
- il cavidotto interrato interessa l'area di una componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Regio Tratturello Candela Montegentile", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA;

- il cavidotto interrato interessa l'area di una componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Regio Tratturo Foggia Ofanto", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA;
- il cavidotto interrato interessa l'area di una componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA;
- il cavidotto interrato interessa l'area di una componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Tratturello Stornara-Ponte Milone", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA:
- il cavidotto interrato interessa l'area di una componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA;
- l'impianto eolico risulta traguardabile da una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade a valenza paesaggistica – SP 91", per la quale il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA;
- l'impianto eolico risulta traguardabile da una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade a valenza paesaggistica – SP 95", per la quale il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA;
- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come una componenti culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Masseria i Pavoni, Masseria di Pozzo Terragno, Masseria di San Giovanni in Fonte, Masseria il Capitolo, Masseria Graziani, Masseria Fontana del Bue, Masseria Lamioni, Masseria Fontanafigura Piccola, Masseria Bombace, Masseria Cafora Zezza, Masseria Montarciuccio, Masseria Coccia, Masseria Frisani, I Tre Perazzi.

#### Conclusioni

Si consideri quanto indicato dal D.M. del 10 Settembre del 2010 - Allegato 4 - Punto 3 che impone di esaminare gli effetti visivi distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, nella fattispecie un'area avente buffer di circa 9,10 chilometri (50 x 182 metri).

L'intervento proposto nel suo complesso si pone in contrasto con gli indirizzi e le direttive dettati dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Paesaggistica delle Figure Territoriali del PPTR (Le Marane di Ascoli Satriano, La media Valle dell'Ofanto e Il Mosaico di Cerignola).

L'impianto eolico, infatti, si inserisce in un'area caratterizzata da numerosi siti storico culturali e testimonianze della stratificazione insediativa: "Villaggio neolitico – Pozzo Terraneo", "Villaggio neolitico





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

- Tre Perazzi", "Villaggio neolitico - Tre Titoli", "Villaggio neolitico - Torricelli", "Villaggio neolitico - Masseria La Vedova" "Posta di Forcone", "Masseria Pozzelle", "Masseria di San Giovanni in Fonte", "Masseria Graziani", "Masseria I Pavoni", determinando un'alterazione significativa dei valori paesaggistici del contesto. L'area è interessata, inoltre, dalla presenza di numerose segnalazioni archeologiche, anche appartenenti alla rete dei Tratturi ("Regio Braccio Cerignola - Ascoli Satriano", "Tratturello Cerignola - Ponte di Bovino", "Tratturo Foggia - Ofanto" e "Tratturello Stornara - Montemilone"), segni antropici di elevato valore storico-culturale, individuati dal PPTR.

Inoltre, l'effetto visivo cumulativo determinato dall'inserimento dell'impianto eolico nell'area considerata sarebbe altamente visibile dalle Strade a valenza paesaggistica — SP 88, SP 95, SP 83, nonché dalla strada ad alta fruizione Autostrada Napoli - Canosa di Puglia A16/E842, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi caratterizzati dai Mosaico agrario del Tavoliere meridionale e dal paesaggio della Media Valle dell'Ofanto.

L'impianto proposto è localizzato in un'area caratterizzata da diversi beni sottoposti a vincolo paesaggistico come aree tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera C "corsi d'acqua pubblici" in particolare Marana Castello, Torrente Marana di Fontanafigura (nonché cartografati nella carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino), aree tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera B "laghi e loro aree contermini" in particolare Lago Capaciotti.

La realizzazione degli aerogeneratori in progetto introdurrebbe nelle prospettive e nelle visuali panoramiche percepibili da alcune vie che percorrono i beni tutelati su citati, elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 19 aerogeneratori, alti 182 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 4.2/La Media Valle dell'Ofanto e la Figura Territoriale 3.6/Le marane di Ascoli Satriano 3.3/Il Mosaico di Cerignola (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 19 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW di altezza complessiva pari a 182 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela>;

**CONSIDERATO** che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n.22720 del 14/08/2019, concordando per gli aspetti di competenza con quanto espresso dalle Soprintendenza competenti, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

<In riferimento alla procedura in oggetto, lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 4296 del 22.05.2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia esprime il proprio motivato parere.

Si rileva come, dal punto di vista archeologico, l'impianto eolico si inserisce in un'area caratterizzata da numerose segnalazioni e testimonianze archeologiche, con una particolare densità di frequentazione ascrivibile al Neolitico, estese aree con tracce di insediamenti rurali e di centuriazione di età romana e percorsi viari antichi, noti in letteratura e da fotointerpretazione, anche appartenenti alla rete tratturale





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

vincolata.

La descrizione archeologica dell'area di intervento ribadisce la densità di tale patrimonio, dettagliando sulla base delle indagini di archeologia preventiva l'impatto dei singoli aerogeneratori, e sottolineando puntuali e specifiche interferenze pregiudizievoli ai fini della tutela archeologica.

Le valutazioni conclusive espresse dall'Ufficio territoriale ribadiscono come «l'intervento proposto nel suo complesso si pone in contrasto con gli indirizzi e le direttive dettati dalla sezione C2 della Scheda d'Ambito Paesaggistica delle Figure Territoriali del PPTR — Le Marane di Ascoli Satriano, La media Valle dell'Ofanto e il Mosaico di Cerignola», inserendosi in un'area caratterizzata da «numerosi siti storico-culturali e testimonianze della stratificazione insediativa», e determinando significative alterazioni del paesaggio e dei segni antropici di elevato valore storico-culturale individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Tutto ciò considerato, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione dell'impianto eolico in esame, che risulta incompatibile con le esigenze di tutela.>

ACQUISITO il parere non favorevole reso dalla Regione Puglia espresso con Del. G.R. n.1566 del 02/09/2019, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 18/06/2019 e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti;

CONSIDERATO E VALUTATO che, nello specifico, il Comitato Regionale per la VIA ha evidenziato come "dal punto di vista paesaggistico, come si evince dalla cartografia relativa al sistema delle tutele del PTPR, si può costatare che l'inserimento di questo tipo di impianto andrebbe a compromettere le caratteristiche e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di appartenenza legate, in particolare per il contesto paesaggistico in cui è localizzato l'intervento, alla presenza di una fitta rete di elementi puntuali (ucp "segnalazioni architettoniche" ed ucp "aree a rischio archeologico") e lineari (ucp rete tratturale e bp "acque pubbliche") della struttura antropica e storico-culturale (...)"; mentre in generale si ritiene che: "possano essere considerati significativi e negativi gli impatti ambientali dell'opera di cui al progetto in epigrafe relativamente al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o autorizzati, tenuto conto del fatto che l'opera si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di parchi eolici in esercizio, autorizzati e in valutazione. Ne consegue che l'impianto in oggetto di valutazione, nel suo complesso, determinerebbe un effetto di decisiva artificializzazione del paesaggio circostante e dei beni in esso contenuti" soprattutto in considerazione "della co-visibilità" dell'impianto (...), degli "effetti sequenziali" prodotti (...) e del "disordine paesaggistico";

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota n. 3298 del 17/04/2020 ha formulato il Parere di compatibilità ambientale con esito favorevole;

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 14309 del 07/05/2020, condividendo le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP e dal Servizio II della medesima Direzione generale, nelle quali il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio:

<Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.

Il progetto prevede la realizzazione di 19 aerogeneratori, ricadenti nel Comune di Cerignola (località Incorvera, Tre Titoli, Ciminarella e Cafora), ciascuno della potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

complessiva pari a 79,8 MW. Gli aerogeneratori di progetto hanno un diametro di rotore di 136 m. e altezza di mozzo di 114 m., per un'altezza complessiva di 182 m; le infrastrutture di interconnessione alla RTN e la stazione e sottostazione di servizio sono ubicate a Sud dell'abitato di Cerignola.

L'impianto eolico, così strutturato, si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale - per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine (AVI) avente raggio di 9,1 km dai singoli aerogeneratoti in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) — contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati. Nell'Area Vasta d'Indagine di 20 km di raggio (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) e, più precisamente, nei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Stornara, Stornarella, Canosa di Puglia e Candela, si possono contare circa 86 aerogeneratori già realizzati, ai quali di devono aggiungere 63 aerogeneratori con VIA conclusa positivamente e altri 187 aerogeneratori con autorizzazione unica rilasciata; inoltre risultano attualmente in valutazione di VIA statale ulteriori 101 aerogeneratori di proponenti diversi ai quali si sommano altri 12 aerogeneratori di progetto della medesima società in indirizzo nel territorio di Cerignola. Vanno anche tenuti in considerazione numerosi impianti fotovoltaici (realizzati o autorizzati) che interessano i territori dei comuni di Cerignola, Canosa di Puglia, Stornara, Stornarella, Ascoli Satriano e Orta Nova.

In particolare gli aerogeneratori di progetto VS11, VS4 e VS8 si troverebbero nelle immediate vicinanze (fra i 200 m. e 500 m. circa) di un impianto eolico già realizzato, mentre gli aerogeneratori VS6 e VS7 si troverebbero a circa 800 m. da un analogo impianto già autorizzato in località Borgo Libertà.

In riferimento al PPT della Regione Puglia, inoltre, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, il parco eolico in esame, si inserisce negli ambiti paesaggistici "Il Tavoliere" e "Il fiume Ofanto", per i quali lo strumento prevede opportuni Obbiettivi di Qualità che si articolano in specifici Indirizzi e Direttive, e nelle Figure territoriali "Il Mosaico di Cerignola", "La media Valle dell'Ofanto" e "Le Marane di Ascoli Satriano", per le quali il PPT della Regione Puglia individua "Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali".

### Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (9,1 km di raggio)

Sotto il profilo archeologico, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, l'area interessata dalla realizzazione di 19 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento, presenta, in generale, un alto indice di significatività archeologica in quanto caratterizzata dalla presenza di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili con una particolare densità di frequentazione al Neolitico, ed attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione.

L'area è percorsa anche da alcuni tratturi tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 con D.M. 22/12/1983: "Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano", "Tratturello Cerignola - Ponte di Bovino", "Tratturo Foggia – Ofanto" e "Tratturello Stornara – Montemilone".

Sotto il profilo architettonico e in riferimento ai benì tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'AVI è caratterizzata dalla presenza di diversi centri storici (Cerignola, Stornara e Stornarella) che conservano beni architettonici tutelati e da alcuni beni architettonici nel territorio aperto quali la Chiesa di Santa Maria di Ripalta, il complesso della Masseria Le Torri e ex Chiesa di S. Casimiro, il complesso della Masseria S.Giovanni di Zezza, la Torre Alemanna-Borgo Libertà.

Sotto il profilo paesaggistico l'impianto eolico è posizionato vicino a fiumi e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n.42/2004 (Fiume Ofanto, Marana Castello, Torrente Marana di Fontanafigura, Torrente Marana Capacciotti), in prossimità di aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f), come il Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e il Lago Capaciotti, tutelato ai sensi dell'art.





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGÍA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

142 comma 1 lett. b). Si evidenzia inoltre la presenza della rete dei tratturi sopra elencati, tutelati anche ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. m).

Inoltre, il PPTR segnala diversi beni - UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturali) - quali masserie e poste, sottoposte a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, nonché tracciati viari d'interesse denominati dal piano come "strade panoramiche" (SP91) e "strade a valenza paesaggistica" (SP95).

#### Considerazioni sull'Archeologia preventiva

Nello specifico, il sopra citato parere della Soprintendenza competente, confermato dal Servizio II di questa Direzione generale, illustra gli esiti delle indagini di archeologia preventiva che in generale hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area ed altre informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie nel territorio interessato.

#### In dettaglio:

L'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili con una particolare densità di frequentazione al Neolitico, ed attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio l'aerogeneratore VS01 è posto a breve distanza dai siti nn. 85 e 110 noti in bibliografia e riferibili a villaggi neolitici rispettivamente in loc. Mass. Torricelli e Mass. La Vedova e da un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana; l'aerogeneratore VS02 è posto a breve distanza dal villaggio neolitico e all'insediamento daunio in loc. Mass. S. Giro, recentemente individuato nell'ambito di attività di indagine territoriale condotta da questo Ufficio, dai siti nn. 118 e 119 noti in bibliografia e riferibili a villaggi neolitici entrambi in loc. San Giovanni in Fonte, ed alle relative anomalie da foto interpretazione nn, 20 e 22 riferibili a fossati di presumibile età neolitica, e all'area di dispersione di materiali archeologici UT5 riferibile ad un insediamento di età medievale (XII - XIV sec. a.C.); anche l'aerogeneratore VS03 è posto a breve distanza dai siti nn. 118 e 119 noti in bibliografia e riferibili a villaggi neolitici entrambi in loc. San Giovanni in Fonte, ed alle relative anomalie da foto interpretazione nn. 20 e 22 riferibili a fossati di presumibile età neolitica, e all'area di dispersione di materiali archeologici UT5 riferibile ad un insediamento di età medievale (XII – XIV sec. a.C.); l'aerogeneratore VS04 presenta una interferenza diretta con l'area di dispersione di materiali archeologici UT7 riferibile ad un insediamento rustico di età tardo romana ed è contiguo all'area con anomalie da foto interpretazione n. 18 riferibile ad una struttura di presumibile interesse archeologico; l'aerogeneratore VS05 presenta una interferenza diretta con l'area di dispersione di materiali archeologici UT6 riferibile ad un insediamento rurale di età romana; l'aerogeneratore VS07 è contiguo al sito n. 32 noto in bibliografia e riferibile al villaggio neolitico in loc. Tre Titoli.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VS01-VS07 presenta tre dirette interferenze con i siti nn. 85, 111 e 112 noti in bibliografia e riferibili ai villaggi neolitici in loc. Mass. Torricelli e Mass. Tozzi, è contiguo all'area con anomalie da foto interpretazione n. 18 riferibile ad una struttura di presumibile interesse archeologico, presenta interferenze dirette con un tratto di viabilità antica di età romana noto in letteratura e da foto interpretazione, con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana, nonché, già citata, con la rete tratturale vincolata con DM 22/12/1983 (Regio Tratturello Stornara – Montemilone).

L'aerogeneratore VS08 e il relativo cavidotto di interconnessione presenta una interferenza diretta con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana ed è contiguo al sito n. 55 riferibile al villaggio





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

neolitico noto in bibliografia in loc. I Pavoni VI; anche l'aerogeneratore VS11 presenta una interferenza diretta con la stessa estesa area con tracce di centuriazione di età romana, ed alle relative anomalie da foto interpretazione nn. 32 e 33, ed è contiguo ai siti n. 54 e 56 riferibili ai villaggi neolitici noto in bibliografia in loc. I Pavoni IV e I Pavoni V e ad un tratto di viabilità antica di età romana noto in letteratura e da foto interpretazione; l'aerogeneratore VS12 è contiguo all'anomalia da foto interpretazione nn. 34 riferibile ad un fossato di presumibile età neolitica; l'aerogeneratore VS13 è contiguo all'anomalia da foto interpretazione nn. 35 riferibile ad un fossato di presumibile età neolitica; l'aerogeneratore VS09 presenta un'interferenza diretta con la stessa estesa area con tracce di centuriazione di età romana; l'aerogeneratore VS10 è contiguo al sito n. 57 riferibile al villaggio neolitico noto in bibliografia in loc. Mass. Coccia I.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VS08-VS13 presenta due interferenze dirette con tratti di viabilità antica di età romana noti in letteratura e da foto interpretazione, nonché con un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana.

L'aerogeneratore VS14 è contiguo al sito n. 63 riferibile al villaggio neolitico noto in bibliografia in loc. Cafora Lupi I; l'aerogeneratore VS16 è contiguo al sito n. 96 riferibile all'abitato di età romana di Fontanafigura; l'aerogeneratore VS17 è contiguo al sito n. 82 indiziato da tracce da foto interpretazione e alla relativa anomalia n. 41; anche gli aerogeneratori 18 e 19 sono contigui ad una estesa area con tracce archeologiche derivanti da foto interpretazione.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VS14-VS19 presenta tre interferenze dirette con strutture riferibili presumibilmente a fossati di età neolitica, nonché, già citata, con la rete tratturale vincolata con DM 22/12/1983 (Regio Tratturello Candela - Montegentile).

Il cavidotto esterno di connessione dell'intero parco presenta cinque interferenze dirette con tratti di viabilità antica di età romana noti in letteratura e da foto interpretazione, nonché con le aree di dispersione di materiali archeologici rispettivamente UT4, riferibile ad un insediamento rurale di età romana/tardo antica, UT8-9, riferibili ad un insediamento rurale di età tardo antica (III-VIII sec. d.C.), UT 10, riferibile ad una fattoria di età repubblicana (IV-III sec. a.C.), nonché UT11, riferibile ad un insediamento rustico di età romana/tardo antica, nonché alle già citate interferenze con la rete tratturale vincolata con DM 22/12/1983 (Tratturello Salpitello di Tronti Trinitapoli, Tratturo Foggia – Ofanto, Tratturello Cerignola Ponte di Bovino).

#### Valutazioni negative

Archeologia- gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno confermato il rilevante impatto dell'impianto eolico in quanto hanno messo in evidenza puntuali e specifiche interferenze con le segnalazioni archeologiche relative all'area d'intervento riferibili a villaggi Neolitici, tracce di insediamenti rurali e di centuriazione di età romana e percorsi viari antichi noti in letteratura e da fotointerpretazione;

- tali criticità, unite alle evidenze segnalate dalle operazioni di Archeologia preventiva, portano a ritenere che l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico, alterando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultino incompatibili con la tutela dei beni archeologici.

#### Beni architettonici e paesaggio

L'intervento proposto, collocato nel comune di Cerignola, è limitrofo al territorio dei confinanti comuni di Ascoli Satriano, Stornara, Stornarella, Canosa di Puglia e Candela, già fortemente compromesso dalla presenza di impianti eolici autorizzati, realizzati o da realizzare, come evidenziato nelle considerazioni sopra riportate; la realizzazione di un nuovo impianto, che prevede la costruzione di 19 aerogeneratori di altezza totale pari a 182 m causerebbe senza dubbio un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi; lla vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni considerevoli che non possono essere sottovalutate;

Inello specifico dall'elaborato cartografico 02D Tav. 13 "Carta della visibilità cumulata reale dei parchi eolici", nella porzione di territorio afferente agli aerogeneratori VS08, VS09, VS10, VS11, VS12, VS13, più prossima alla città di Cerignola ed al tracciato della strada a valenza paesaggistica SP95, risultano visibili circa 70 aerogeneratori tra quelli già realizzati, quelli autorizzati e quelli in valutazione;

lin relazione ai beni architettonici tutelati ex Parte II del D. Lgs n. 42/2004, l'intervento proposto risulterebbe molto prossimo alla Masseria di San Giovanni di Zezza, significativo complesso rurale del XIX secolo, che si troverebbe a circa 600 m. da VS03 e a circa 1 km da VS02 e subirebbe quindi un danno nei suoi valori culturali in termini di degrado del contesto di riferimento; l'impianto sarebbe inoltre ben percepibile dalla Chiesa di Santa Maria di Ripalta che si trova in posizione leggermente elevata rispetto alla pianura, ad una distanza di circa 3,3 km dal gruppo di aerogeneratori VS17, VS18, VS19; da tale sito si percepirebbero inoltre, come si evince dall'elaborato grafico succitato, circa 60 aerogeneratori tra quelli realizzati e quelli autorizzati e quelli qui in valutazione;

lin riferimento alla Parte III del D. Lgs n. 42/2004 si evidenzia come l'impianto sia previsto in un contesto ricco di beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera b), c), f) e m) del D. Lgs. n.42/2004, pregiudicandone inevitabilmente le caratteristiche, pur trovandosi gli aerogeneratori all'esterno di tali beni; in particolare si tratta dei seguenti beni: il Lago Capaciotti; ?i corsi d'acqua tutelati (Fiume Ofanto, Marana Castello, Torrente Marana di Fontanafigura, Torrente Marana Capacciotti);

il Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto;

- si evidenzia, in particolare, la prossimità dell'impianto eolico al sistema dei tratturi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 ("Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano", "Tratturello Cerignola - Ponte di Bovino", "Tratturo Foggia — Ofanto" e "Tratturello Stornara — Montemilone"); da tutti questi beni l'impianto eolico in esame risulterebbe percepibile non frapponendosi particolari ostacoli visivi; in tal senso per quanto riguarda il sistema dei tratturi e la loro tutela paesaggistica, si rileva nello specifico che:

-gli aerogeneratori VS02 e VS03 si trovano nelle immediate vicinanze del Regio Tratturello Stornara-Montemilone; l'aerogeneratore VS10 dista pochi metri dal tracciato del Tratturello Cerignola - Melfi;

-il gruppo di aerogeneratori VS8, VS9, VS10, VS,11, VS12, VS13 e più a sud VS14, VS15, VS16, VS17, VS18, VS19 risulta prossimo al Regio Tratturello Stornara- Montemilone al Tratturello Cerignola – Melfi e al Tratturello Candela-Montegentile;

- . l'intero gruppo di aerogeneratori (VSI-VS13) è posizionato lungo il tracciato della SP 95 individuata dal PPTR come strada a valenza paesaggistica e, pertanto da esso perfettamente visibile;
- . il gruppo di aerogeneratori VS14-VS19, si trova nelle immediate vicinanze della SP 91, individuata dal PPTR come strada panoramica e del tracciato del Lungofiume dell'Ofanto, individuato, invece, come strada a valenza paesaggistica, risultando da esse perfettamente visibile, anche in considerazione dell'assenza di impedimenti orografici che ne ostacolino la percezione, del numero e delle dimensioni degli aerogeneratori di progetto (19 aerogeneratori di 182 m. di altezza complessiva);
- l'impatto visivo cumulativo determinato dall'inserimento dell'impianto eolico sarebbe molto elevato anche da alcune Strade a valenza paesaggistica SP 88, SP 95 e SP 83 -, nonché dalla strada ad alta fruizione Autostrada Napoli-Canosa di Puglia A16/E842, determinando un'alterazione considerevole degli orizzonti visivi caratterizzati dal Mosaico agrario del Tavoliere meridionale e dal paesaggio della media Valle dell'Ofanto:
- l'impianto eolico nel suo complesso si inserisce in un'area caratterizzata anche dalla presenza di numerosi beni segnalati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, come





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

"Ulteriori Contesti" (circa 160 fra masserie e poste), indicativi della stratificazione territoriale e antropica quali; fra le più rilevanti si ricordano a titolo di esempio: -la Masseria Torricelli che dista circa 1300 m. dall'aerogeneratore VS01: -la Posta di Forcone a 250 m. da VS05:

- la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, che vanno ad aggiungersi ad altri impianti introdotti nell'AVI di 9,1 km, indurrebbe un'alterazione significativa del contesto, caratterizzato dai beni culturali e paesaggistici sopra richiamati e modellato più in generale dalla plurisecolare vicenda umana che ha 'costruito' i caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario del Tavoliere, inserendo negli ampi orizzonti delle visuali e nelle trame agrarie che lo caratterizzano elementi di disordine e disturbo visivo e di alterazione dei valori storico-identitari;
- la realizzazione dell'impianto eolico della Veneta Energia S.r.l., dunque, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso ed, in particolare, con quanto precisato nella Sezione B 2.2.1 "Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale" si rileva quanto segue: "La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi); >

CONSIDERATO che la Società Veneta Energia s.r.l. avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 22/05/2020 ha presentato, tramite PEC, le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;

**ESAMINATO** il contenuto delle medesime Osservazioni al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale;

**SENTITA** per le vie brevi al riguardo la competente Soprintendenza ed acquisito il contributo istruttorio del Servizio II prot. 21929 del 22/07/2020;

VALUTATE nei seguenti termini le Osservazioni medesime, in riferimento ai punti del documento pervenuto:

-in merito a quanto esposto nelle pagg. 2-5, nel prendere atto della completezza documentale richiamata e della rispondenza delle integrazioni a quanto formalmente richiesto da questa Direzione generale con nota prot. n. 22854 del 31/08/2018, si ribadisce che con D.D. n. 162 del 2014 la Regione Puglia ha stabilito che l'area d'interesse per la valutazione degli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione degli impianti FER sul patrimonio culturale fosse estesa ad un raggio pari a 20 km di distanza da ciascun aerogeneratore. L'area di indagine così delimitata rappresenta una zona di visibilità teorica al cui interno si devono sviluppare ulteriori approfondimenti di analisi e in riferimento alla quale deve essere condotta una precisa valutazione sull'incidenza dell'opera da sviluppare, sia in termini quantitativi e qualitativi. Più nello specifico è opportuno ricordare, parafrasando la D.D. sopra menzionata, che nel raggio dei 20 km "la valutazione paesaggistica dovrà considerare le interazioni dell'impianto di progetto in riferimento agli altri impianti presenti nel territorio di riferimento, sotto il profilo della visibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti proposti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche in detrimento della qualificazione de valorizzazione dello stesso. Dovrà essere attentamente valutata l'incidenza della trasformazioni indotte





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

da tutti gli impianto del dominio sulla percezione sociale dei paesaggi e sulla fruizione dei luoghi identitari che contraddistinguono l'unità di analisi. (...) la trasformazione introdotta dall'insieme dei progetti in valutazione nel territorio di riferimento non dovrà interferire con l'identità di lunga durata dei paesaggi e quindi con le invarianti strutturali".

Da questa specifica si deduce non solo che l'oggetto della valutazione debba essere l'intero territorio esteso ai 20 km da ciascun aerogeneratore, ma anche che le considerazioni da sviluppare non debbano solo tenere conto dei dati quantitativi ma debbano essere condotte con una visione sistemica ed olistica a partire dalle prescrizioni introdotte dalla pianificazione regionale in riferimento agli ambiti di paesaggio. In questo senso è necessario verificare, come anche anticipato nella nota di questa Direzione genrale n. 22854 del 31/08/2018, che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI di 20 km non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali, come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

- in riferimento a quanto rilevato a **pagina 4** si ritiene insufficiente la considerazione relativa all'approvazione, nello stesso territorio di riferimento, anche da parte di questo Dicastero, di altri impianti oggi realizzati in quanto, non solo per la maggior parte di essi si deve risalire ad un periodo precedente al 2015 il PPTR è in vigore dal 16 febbraio 2015 approvato con Del. G.R. n. 176 del 2015 momento in cui, quindi, alla base delle valutazioni c'era un quadro vincolistico e normativo differente, ma è opportuno anche precisare che ogni progetto deve essere valutato singolarmente. Gli elementi oggetto di analisi, infatti fanno riferimento a specifici assetti vincolistici, alla lettura dei principali elementi di progetto nonché all'analisi del contesto paesaggistico di riferimento (e alla sua lettura al momento preciso della valutazione); appare dunque evidente che la valutazione dell'opera non possa essere formulata in analogia a quanto già approvato o realizzato in un momento storico differente e con condizioni normative variate nel tempo;
- per quanto attiene l'affermazione di pagina 4 relativa alla scarsa presenza di altri impianti FER nell'area d'intervento, la circostanza deve essere considerata ancor più meritevole di attenzione da parte di questo Dicastero, la cui competenza principale è quella di garantire la tutela del paesaggio e la salvaguardia delle sue componenti. A tale riguardo è opportuno citare la recente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 in riferimento alla valutazione di impatto ambientale del Progetto di Parco eolico "Cerignola Borgo Libertà" sito nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano in cui si prende atto - riportando quanto affermato da questo Ministero - da un lato che "la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole impatto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, di ulteriori aerogeneratori, già in funzione o in fase di progetto" dall'altro si riconosce l'impianto è localizzato "in una zona non ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER, dove sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di una lunga tradizione d'uso e di particolari segni storico-insediativi, ormai perduti nelle aree limitrofi ad ovest e a sud-ovest, dove la presenza di numerosi aerogeneratori ha trasformato tali territori in contesti a carattere industriale e riprova quest'ultimo della capacità distorsiva della qualità paesaggistiche delle aree interessate che questa tipologia di impianti è in grado di generare". Da queste ultime valutazioni, è facile dedurre quindi che se il territorio circostante risulta ormai compromesso dalla presenza degli impianti FER, ne esiste ancora una piccola porzione che non è stata interessata dalla realizzazione di impianti eolici e in cui, grazie ai limitati processi di antropizzazione, è ancora possibile rileggere alcune peculiarità di un paesaggio ormai quasi dimenticato meritevole di essere tutelato in difesa dei significativi valori





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali di cui è testimone;

- in relazione a quanto si descrive a **pagina** 5 delle Osservazioni si precisa che l'interferenza visiva degli aerogeneratori di progetto con il borgo rurale denominato "Borgo Libertà" non è stata inserita nelle Valutazioni negative dell'intervento, ma solo nell'analisi del progetto e del contesto.
- nel merito della percezione dell'impianto dalla strada a valenza paesaggistica SP95 si osserva che la fotosimulazione rappresentata a pagina 5 delle Osservazione fornisce una veduta parziale e non del tutto rappresentativa della reale percezione che si avrebbe percorrendo questo tracciato dal quale, peraltro, avvicinandosi verso il centro di Cerignola la percezione dell'impianto sarebbe completa. Ben 13 aerogeneratori di progetto, infatti, sono posizionati lungo e nelle vicinanze del tracciato della SP 95 senza che vi siano particolari ostacoli orografici che potrebbero limitarne la percezione. In riferimento agli impatti cumulativi che si avrebbero durante la percorrenza della strada a valenza paesaggistica, sulla base dei dati elaborati dalla società e rappresentati nell'elaborato grafico di progetto "Tav. 13 Carta della visibilità cumulata reale tra i parchi eolici", si evidenzia come lungo tutto il tratto della SP all'interno dell'AVI di 9,1 km si avrebbe una percezione fino a circa 60-65 aerogeneratori;
- in riferimento a quanto si afferma alla pagina 6 delle Osservazioni, si chiarisce ricordando che il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia è uno strumento normativo a cui riferirsi anche per una valutazione d'impatto ambientale e nel quale sono formulati indirizzi e prescrizioni validi in sede di valutazione di qualsiasi trasformazione territoriale. Allo stesso tempo il PPTR fornisce anche un'ineludibile lettura delle matrici del paesaggio e delle sue componenti che è strumento essenziale non rivolto solo agli enti competenti a valutare i progetti, ma anche ai proponenti. A ribadire il necessario riferimento agli ambiti paesaggistici delineati dal PPTR e alle relativi figure territoriali per le quali devono essere garantite specifiche regole di riproducibilità è anche la D.D. n. 162 del 2014 la Regione Puglia che precisa quanto sia "necessario considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto della valutazione e che sono identificati nelle Schede d'Ambito del PPTR. A tal fine la trasformazione introdotta dall'insieme dei progetti in valutazione nel territorio di riferimento non dovrà interferire con l'identità di lunga durata e quindi con le invarianti strutturali. A partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'Ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti". Quanto suggerito dalla società proponente in riferimento alla "corretta interpretazione della compatibilità paesaggistica" che "dovrebbe cogliersi dall'esplicita manifestazione positiva da sempre manifestata nell'approvazione dei numerosi parchi eolici...presenti nell'area richiamata", debitamente fatto osservare che i pareri sono espressi sulla base di valutazioni per ogni singolo progetto; -nel merito di una corretta analisi della compatibilità paesaggistica si fa presente, dunque, che la realizzazione dell'impianto eolico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso. Si segnalano inoltre le seguenti non conformità in quanto la riproducibilità delle invarianti strutturali non viene garantita nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km (ambiti paesaggistici "Il Tavoliere" comprendendo le Figure Territoriali "Le Marane di Ascoli Satriano", "La piana foggiana della riforma", "Il Mosaico di



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Cerignola", "Lucera e le serre dei Monti Dauni", "Le Saline di Margherita di Savoia", "Il fiume Ofanto" estendendosi alle Figure territoriali "La bassa Valle dell'Ofanto", "La media Valle dell'Ofanto" e "La valle del Locone", l'Ambito "Alta Murgia" e relativa figura territoriale "L'Altopiano murgiano" che intercetta il buffer dei 20 marginalmente a sud-sud-est e l'Ambito paesaggistico "La Puglia Centrale" e relativa figura territoriale "La piana olivicola del nord barese" al limite orientale:

Ambito "Tavoliere" - Figure territoriali "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "le Marane di Ascoli Satriano" e "La piana foggiana della Riforma"

#### INVARIANTE

- Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere;
- Il sistema agro-ambientale del Tavoliere

#### CRITICITA'

- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.

#### REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica

In riferimento alla "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 3 – Tavoliere del PPTR", l'impianto proposto si pone inoltre in contrasto, per quanto predetto e di seguito evidenziato, con i relativi Obiettivi di qualità, volti a "Riqualificare i paesaggi rurali storici" e "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"; inoltre, l'intervento proposto non risulta coerente con l'indirizzo finalizzato a "salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo; (i) il mosaico alberato che caratterizza le aree di San Severo e Cerignola; (ii) i paesaggi della cerealicoltura tradizionale; (iii) il mosaico perifluviale del Candelaro e del Carapelle; gli orti costieri". Infine, il parco eolico in oggetto contrasta con la direttiva che stabilisce la promozione di "forme innovative di attività turistica (agriturismo e albergo diffuso) finalizzati al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente", in quanto con la realizzazione del parco eolico in prossimità di masserie storiche si verrebbe a scoraggiare ogni iniziativa in tal senso.

In relazione alle Componenti visivo percettive, il progetto si pone in contrasto con l'Obiettivo volto a "salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" da attuarsi impedendo "le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;"

-in riferimento all'impatto visivo che si avrebbe a partire dal bene tutelato quale la Chiesa di Santa Maria di Ripalta, che si evidenzia a pagina 7 delle Osservazioni, si ritiene che non possa definirsi nullo solo in considerazione della "presenza di una serie di elementi di ostruzione visiva" nelle vicinanze in quanto gli effetti della tutela di beni sottoposti a vincolo non si esauriscono all'interno dello stretto perimetro di riferimento, ma devono tenere in considerazione anche le aree dell'immediato intorno, al





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

fine di salvaguardare anche la percezione e la fruibilità del bene stesso; la stessa cosa vale in riferimento a tutti i beni tutelati elencati da questa Direzione generale nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

-più generalmente, in merito a quanto la società proponente afferma alle **pagine 6 e 7** delle Osservazioni, si sottolinea che le valutazioni di questa Direzione generale in relazione alla prossimità degli aerogeneratori dai beni tutelati non devono necessariamente riportare un'esatta misurazione. Il mero dato quantitativo infatti, da solo non potrebbe essere la base di giudizio univoca per sostenere una valutazione di compatibilità ambientale completa ed esaustiva.

-Nelle valutazioni negative di questa Direzione generale non si è fatto riferimento ai centri storici citati nelle Osservazioni;

Nelle valutazioni negative di questa Direzione generale, rispetto alle interferenze indirette con i numerosi beni paesaggistici ed i tratturi presenti, si è voluto rimarcare la loro densità e l'insieme che rappresentano in rapporto all'alterazione di tale contesto che un impianto eolico di tale portata, sia per estensione che per altezza, inevitabilmente rappresenterebbe. Spostandosi su una valutazione nei confronti del paesaggio in generale, non si tratta affatto di valutazioni personali e soggettive, quanto invece legate alla discrezionalità tecnica, propria di un valutazione di compatibilità ambientale, suffragate da elementi di fatto forniti anche dal proponente; ad esempio nella Tavola 11 "Visibilità globale" l'impianto risulta visibile in gran parte dell'AVI di 9,1 km che rappresenta un'estensione territoriale notevolissima ed è altrettanto certo che la visibilità dell'impianto va al di là di tale area.

E' doveroso anche precisare che, seppure gli aerogeneratori di progetto non insistano direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, o non siano nelle immediate vicinanze, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici, comunque presenti, in quanto il contrasto con la tutela del paesaggio non è legato solo alla diretta incidenza degli aerogeneratori su beni o aree vincolate, ma ai più ampi concetti di impatto visivo e di interferenza con le visuali, le matrici storiche del paesaggio ed il patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante, ed è in rapporto legato anche alla protezione esterna dei beni paesaggistici tutelati; a tal proposito va richiamata la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole, ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr); e ancora il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»; va anche richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo; in aggiunta, anche la più recente espressione del Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 02523 del 18 aprile 2019, in riferimento al controllo che in generale gli organi di questo Ministero devono esercitare, anche sulle procedure di VIA, in relazione ai beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, precisa che "siffatto controllo si estrinseca anche sulle aree





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato" con chiaro riferimento anche alle aree "viciniori non sottoposte a vincolo";

- nella stessa direzione si precisa che le predette valutazioni si ritengono valide in risposta alla più volte richiamata esigenza della società di avere indicazioni oggettive espresse in termini quantitativi e non "qualitative e non dimensionate". Appare opportuno, infatti, mettere in evidenza come le valutazioni che questa Direzione Generale è chiamata a formulare si devono certamente basare su aspetti oggettivi (quali presenza sul territorio di aree e beni tutelati ai sensi della parte II e III del D. Lgs n. 42 del 2004, riferimenti a precise prescrizioni e normative....) ma è altrettanto indispensabile fornire anche osservazioni che facciano riferimento agli aspetti di percezione e fruibilità del paesaggio di riferimento, materia quest'ultima che ha alla base una dimensione fluida, dinamica e sensoriale, per natura difficile da schematizzare e descrivere attraverso rigidi criteri quantitativi e oggettivi; non si deve fare riferimento ad una valutazione di conformità, che è basata prevalentemente sulla verifica oggettiva del rispetto di norme, ma ad una valutazione, appunto, di compatibilità che sfugge a tale logica. Tanto è vero che il provvedimento finale nel procedimento di VIA è il provvedimento di compatibilità ambientale.
- -in riferimento a quanto si afferma a **pagina 8** relativamente all'impatto visivo lungo i tracciati della strada paesaggistica SP 95 e strada panoramica SP91 si deve ribadire, anche sulla scorta di quanto si evince dall'elaborato grafico di progetto "Tav. 13 Carta della visibilità cumulata reale tra i parchi eolici", volendo relazionarsi a dati e parametri oggettivi forniti dalla stessa società proponente, che percorrendo il tratto della SP 95 dalla periferia di Cerignola in direzione di Borgo Libertà, oltre ad essere assolutamente ben visibili gli elementi di progetto considerando le distante e le dimensioni degli stessi, sono percepibili fra 56 e 63 aerogeneratori fra quelli esistenti e autorizzati, mentre lungo il tracciato della SP91 che corre lungo il fiume Ofanto sono visibili fra i 21 e i 14 aerogeneratori;
- relativamente alle misure di compensazione e mitigazione studiate dalla società proponente proposte in conseguenza della presenza delle strade a valenza paesaggistica e panoramiche di cui alle pagine 8 e 9 delle Osservazioni, si rileva che risultano non sufficienti a mitigare la presenza di un impianto eolico di tale portata che impegna una larga parte di territorio, con 19 aerogeneratori che svettano nel territorio per un'altezza complessiva di 182 metri, con un rotore di diametro pari a 136 m, soprattutto il considerazione dell'andamento prevalentemente pianeggiante del contesto e dell'assenza di significativi elementi fisici e orografici ad ostacolo della percezione dell'impianto;
- in riferimento agli aspetti archeologici di cui alle pagine 9, 10 e 11 delle Osservazioni, è opportuno precisare in primo luogo precisare come la società proponente non abbia in realtà confutato quanto affermato dalla citata Soprintendenza in relazione all'alto rischio archeologico del progetto in esame, avanzando solo generiche considerazioni sulla esaustività delle ricerche condotte per la redazione della Relazione archeologica prevista fra gli elaborati progettuali. Va comunque evidenziato, prendendo in esame l'unico punto riportato nelle Osservazioni, che la Proponente considera, in relazione agli impatti ipotizzabili sul patrimonio archeologico a seguito della realizzazione dell'aerogeneratore VS01, solo quanto riportato nella scheda di unità di superficie e non considera quanto riportato dalla Soprintendenza, ovvero il fatto che detto aerogeneratore è "posto a breve distanza dai siti nn. 85 e 110 noti in bibliografia e riferibili a villaggi neolitici rispettivamente in loc. Mass. Torricelli e Mass. La Vedova e da un'estesa area con tracce di centuriazione di età romana".

A tale proposito si deve sottolineare come l'archeologia preventiva, al fine di determinare la potenzialità archeologica di una data area, utilizzi diverse metodologie, raccogliendo e combinando fra





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

loro tutti i dati a disposizione per ricostruire una mappatura, quanto più accurata possibile, delle preesistenze. Risulta palese che la sola ricognizione del territorio interessato dal progetto, pur se importante per la definizione e individuazione dei potenziali siti archeologici, non può considerarsi esaustiva o non si comprenderebbe la necessità di imporre ai Proponenti la raccolta bibliografica, dei dati di archivio, nonché la lettura delle foto aeree disponibili.

Per quanto riguarda poi le considerazioni della Società proponente relativamente al superamento delle problematiche archeologiche mediante l'utilizzo di tecniche di scavo con Trivellazione Orizzontale Controllata, si rammenta che tale tecnica è altamente sconsigliata in ambiti archeologici, specie se non sono perfettamente noti i livelli delle stratigrafie archeologiche presenti nell'area.

Il ricorso al controllo archeologico in corso d'opera inoltre è un'attività consentita solo in particolari circostanze, dal momento che ovviamente non rientra nelle metodologie previste per l'archeologia preventiva: scopo di questa è infatti prevenire da una parte lo spreco di risorse pubbliche causato dall'aumento dei costi di progettazione e dei tempi di realizzazione, dall'altra la distruzione di depositi archeologici, limitandone al massimo lo scavo. Il rinvenimento di strutture o depositi archeologici nel corso di lavori comporta invece, nel migliore dei casi, la necessità di effettuare scavi non programmati e sempre parziali in quanto dettati da esigenze emergenziali e non di ricerca, nel peggiore la distruzione di strutture e contesti, sacrificati per la realizzazione delle opere.

Si rammenta infine che tutte le spese conseguenti al ritrovamento di strutture e materiali archeologici (dal restauro, alla valorizzazione, alla gestione e soprattutto alla manutenzione) restano in capo allo Stato

-in merito ai richiami di pagina 12 agli aspetti archeologici legati ai tratturi, è necessario evidenziare preliminarmente che in base a quanto indicato dal Quadro di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 2 maggio 2019 (pubblicata su BURP n.57 del 28 maggio 2019), sia il "Tratturello Cerignola - Ponte di Bovino", "Tratturo Foggia - Ofanto", "Tratturello Stornara – Montemilone", "Tratturello Candela-Montegentile" e il "Tratturello Cerignola-Melfi", rientrano fra i Tratturi di classe A, per i quali il Quadro di Assetto regionale prevede misure di valorizzazione; Si rileva poi che i Decreti ministeriali 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983, emanati a tutela della rete tratturale, ne sanciscono l'importante interesse "per l'archeologia, la storia politica, militare economica sociale e culturale" in quanto "diretta sopravvivenza di percorsi nati in epoca protostorica" e "che tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti" databili dal periodo preromano al pieno medioevo. Il fatto che i tratturi in questione siano stati parzialmente asfaltati o ricadano in percorsi stradali, riprova dell'uso continuato nel tempo di tali percorsi, non inficia in alcun modo le prescrizioni del dispositivo di vincolo che, nel tutelare il tratturo in quanto percorso tradizionale legato alla transumanza mirano, oltre che alla tutela delle stratigrafie archeologiche ancora presenti, peraltro nel sottosuolo, a mantenere la percezione di un paesaggio archeologico rimasto in buona parte invariato;

RITENUTO pertanto di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. n. 14309 del 07/05/2020, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Veneta Energia S.r.l nel corso del procedimento, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime

#### parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Veneta Energia S.r.l per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 19 aerogeneratori della potenza complessiva di 79,8 mW, e opere connesse, denominato "Parco eolico Cerignola Veneta Sud nel Comune di Cerignola", e relative opere di connessione.

Il responsabile del procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri (bullium)
(tel. 06/6723.4831 – francesco eleuteri@beniculturali.it)

Il funzionario istruttore Arch. Gilda Di Pasqua (tel. 06/6723.4166 – gilda dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V Arch. Roberto Banchini

> IL DIRETTORE GENERALE Arch Federica Galloni